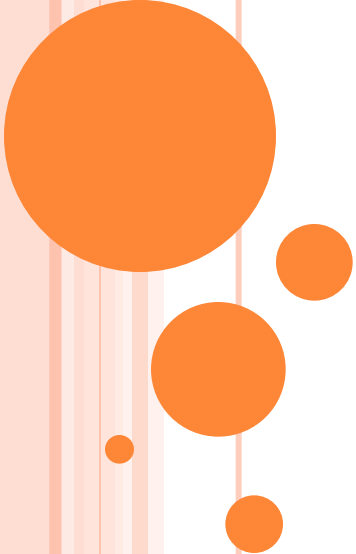




LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Viterbo

COSA È LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA

La *legislazione scolastica* è quel ramo di diritto pubblico, che regola l'*Amministrazione scolastica*, ossia la struttura, gli organi ed i soggetti attraverso i quali lo Stato esercita la funzione pubblica dell'insegnamento.



Evoluzione storica

1 - Legge Casati

13 novembre 1859

2 - Legge Coppino

15 luglio 1877

3 - Legge Orlando

8 luglio 1904

4 - Legge Credaro

4 luglio 1911

5 - Legge Gentile

13 dicembre 1923



LEGGE CASATI 1859

- Lo Statuto Albertino del 1848, da molti considerato una “Costituzione” per quei tempi molto evoluta, non conteneva alcuna disposizione concernente la scuola e la pubblica istruzione, nonostante la quasi contemporanea istituzione del relativo Ministero .
- Si dovette attendere il **1859** per avere la prima disciplina organica della materia, con la c.d. **legge Casati**, dal nome del ministro proponente (l. 13 novembre 1859, n. 3725). Tre i modelli ai quali il legislatore si era ispirato: quello *inglese*, basato sul riconoscimento di una larga libertà dei privati; quello *belga* di libera concorrenza tra Stato e privati; quello *prussiano* che riconosceva allo Stato la suprema direzione del settore della Pubblica Istruzione, pur permettendo l'esistenza di strutture scolastiche private.
- La legge, presto estesa a tutta l'Italia a seguito delle successive annessioni e della conquista dello stato pontificio, affidava, dunque alla scuola, articolata in tre ordini - primaria, secondaria (comprendente anche quella tecnica) e superiore (o universitaria) - il compito, una volta fatta l'Italia, di formare gli italiani in modo che sapessero "*compiere il loro dovere*". La trasmissione di un sapere consolidato aveva, in altri termini, una funzione di socializzazione intorno a un certo nucleo di valori e insieme di selezione ai fini dei diversi ruoli economici, professionali e sociali.



LEGGE COPPINO 1877

- A una riforma della legge, dimostratasi del tutto inefficace per combattere la piaga dell'analfabetismo, si arrivò con la legge **15 luglio 1877, n. 3961 (legge Coppino)**, che precisava l'obbligo dell'istruzione elementare inferiore e conteneva alcune disposizioni di carattere assistenziale dirette a facilitare l'adempimento dell'obbligo agli alunni bisognosi. L'obbligo scolastico era fino ai nove anni e come deterrente all'evasione dall'obbligo scolastico prevedeva che gli alunni effettuassero un esame di proscioglimento dall'obbligo e ciò costituiva un prerequisito indispensabile per l'iscrizione alle liste elettorali e politiche.



LEGGE ORLANDO 1904

- **La legge n. 407 dell'8 luglio 1904, detta legge Orlando** prolunga l'obbligo scolastico a 12 anni, con quattro di scuola elementare seguito da un biennio di scuola media oppure da quello del corso popolare; impone ai Comuni di assistere i più poveri istituendo refezione ed assistenza scolastica. Ciò nonostante, l'analfabetismo non decresceva e diventa sempre più evidente l'idea che non il Comune ma lo Stato dovessero provvedere all'istruzione ed alla formazione del cittadino.



LEGGE CREDARO 1911

- Con la **Legge n. 487 del 4 giugno 1911, detta Legge Credaro**, comincia a trovare una prima timida concretizzazione l'idea di affidare allo Stato il compito della gestione dell'istruzione e della formazione dei futuri cittadini. Venne introdotto il principio che la scuola elementare è un servizio pubblico statale, riorganizzando l'amministrazione in senso più liberale, introducendo anche gli asili, le scuole per gli handicappati e per i carcerati.



LEGGE GIOVANNI GENTILE 1923

- La c.d. ***Riforma Gentile*** (**Legge 31- 12 – 1923**) prende il nome del filosofo al quale fu affidato l'incarico di disegnare il nuovo assetto scolastico ispirandosi alle linee guida della filosofia neorealistica e dell'ideologia politica fascista.
- La riforma Gentile si sostanzia in una congerie di norme raccolte in un T.U (R.D. n. 577 del 5 febbraio 1928) e nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. 1297 del 26 aprile 1928) che interessano le scuole di ogni ordine e grado.



Gentile elaborò un ampio progetto organico che prevedeva un'articolazione dell'istruzione elementare in tre gradi:

1. Preparatorio, a carattere facoltativo, per i fanciulli da tre a sei anni;
2. Inferiore, della durata di tre anni;
3. superiore, di due.

Coloro che non accedevano alla scuola media, frequentavano un corso di avviamento professionale della durata di tre anni.

Le scuole secondarie erano a loro volta articolate in una serie di gradi di durata diversa, a seconda della loro tipologia; l'accesso era regolato secondo il criterio dell'esame di ammissione e prevedeva per ogni istituto il numero chiuso. Il sistema scolastico conservava la concezione aristocratica della cultura e dell'educazione; la scuola superiore era destinata solo a pochi, ai migliori per censo e per classe sociale. Solo ai diplomati al Liceo Classico era concesso l'accesso all'università.

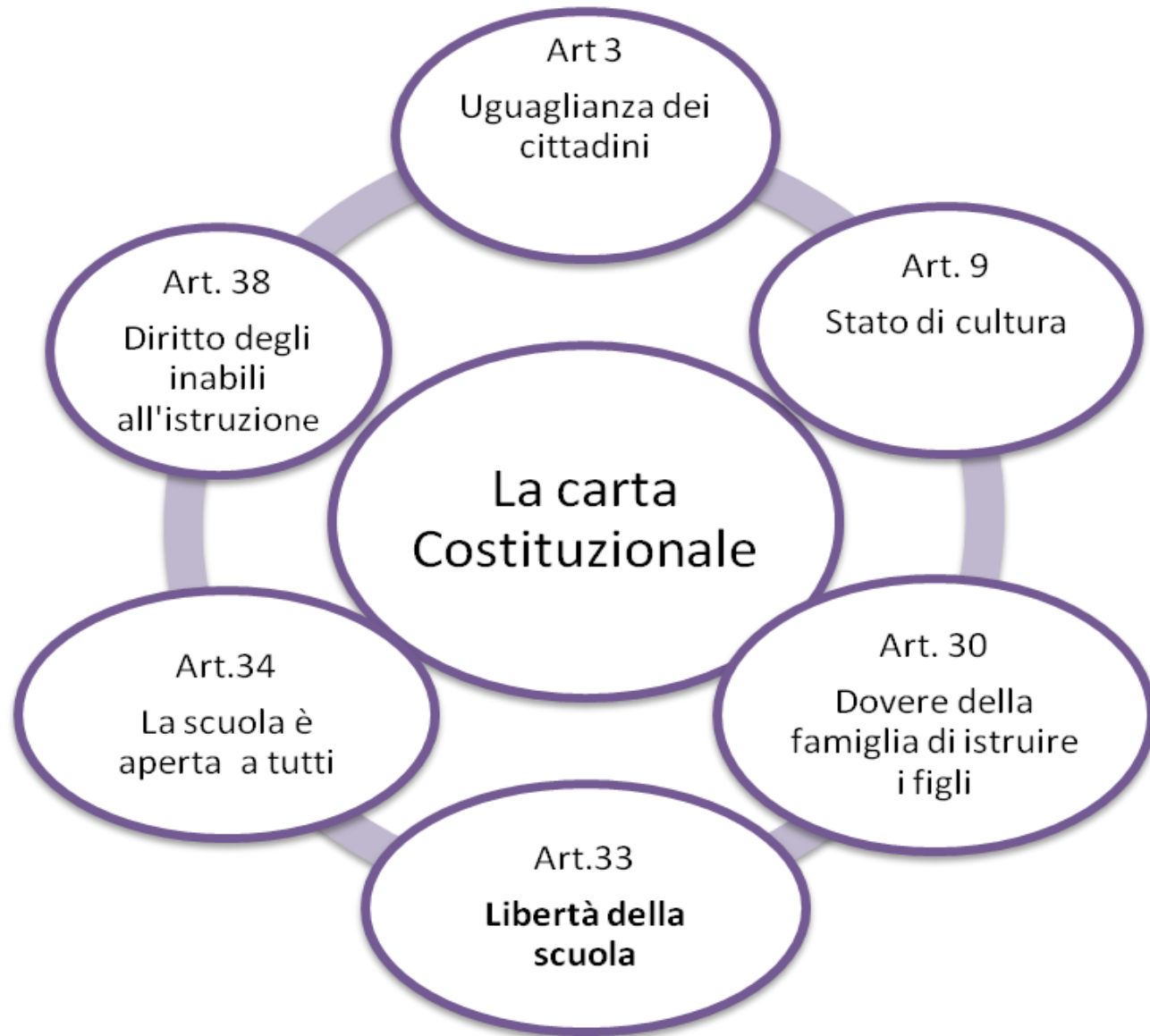


Carta della scuola

La completa fascistizzazione della scuola fu sancita dalla ***Carta della scuola*** del 15 febbraio 1939 del Ministro Bottai. Al termine dei cinque anni della scuola elementare (obbligatoria e comune a tutti, la **scuola media** per chi voleva proseguire gli studi dell'ordine superiore e le **scuole per il popolo** (artigiana di rango inferiore e tecnico- industriale che rispondeva alle esigenze della nascente industria).



LA SCUOLA NELLA CARTA COSTITUZIONALE



Il 27 gennaio 1947 viene promulgata la Costituzione Italiana che entra in vigore il **1° gennaio 1948**. Come espressamente citato nell'art.9, il nostro viene definito uno Stato di cultura e quindi, come tale, ampio risvolto trova nella Carta Costituzionale la scuola. La legislazione scolastica italiana ha il suo fondamento, come già trattato nei capitoli precedenti, in alcuni articoli della Costituzione dello Stato repubblicano. In particolare **gli articoli 30, 33, 34 e 38** fissano i principi secondo i quali deve orientarsi l'attività legislativa.



PRINCIPI FONDAMENTALI ED INDEROGABILI

- la libertà di insegnamento;
- il dovere dello Stato di assicurare una rete di istituzioni scolastiche di ogni tipo e grado aperte a tutti senza distinzioni di alcun tipo;
- il diritto delle università, accademie e istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi;
- il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato;
- il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio;
- il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi, mediante adeguate provvidenze;
- il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati.
- L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'inserimento degli handicappati, all'istruzione professionale



Art. 3 -

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'art.3, tra i primi della Carta, sancisce il criterio di scuola non più intesa come fine proprio ed istituzionale dello Stato, ma come servizio pubblico, destinato a tutti.

Compito della Repubblica sarà anche quello di rimuovere gli ostacoli per consentire a tutti l'effettiva fruizione del servizio.



Art. 9 -

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il primo comma dell'art. 9 Cost. ha consacrato il nostro Paese come ***Stato di cultura***, con il preciso compito di farsi carico della promozione culturale, cioè di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura , parametro di crescita dell'individuo sotto il profilo professionale e sociale.



Art. 30-

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

L'istruzione oltre ad essere un diritto, è anche un dovere a cui i genitori devono assolvere.



Art. 33 -

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'art. 33 della Costituzione sancisce la libertà di insegnamento e la libera gestione dell'istruzione.



Nella libertà di insegnamento

Sono evidenti due aspetti:

un aspetto attivo a beneficio del docente, cioè la libertà di insegnare

un aspetto passivo a beneficio dell'allievo, ossia la libertà di apprendere, collegata alla libertà di scelta della scuola.

In sostanza, il contenuto della libertà di insegnamento si riassume, per prima cosa, nella libertà per i docenti di insegnare secondo metodi e criteri che assicurino in ogni caso ai discenti la possibilità - e, dunque, la libertà - di coltivare proprie idee e di sviluppare autonome capacità critiche, senza alcun condizionamento psicologico né ideologico.



La libera gestione dell'istruzione costituisce la sintesi di due libertà fondamentali

di istituire scuole (statali e non)

di scegliere la scuola da frequentare.

Per quanto riguarda quest'ultimo principio si concretizza nel diritto dei genitori a scegliere fra scuola statale e non, una volta ammessa la loro posizione di priorità e preminenza, sul piano educativo, rispetto alla prole.

Vi sarebbe anche un diritto imputabile allo stesso alunno, quando fosse giuridicamente capace di farlo, a scegliere quale scuola frequentare in base alle sue personali preferenze e necessità.

Certo è che il diritto di scelta non avrebbe senso di esistere se non venisse predisposto dallo Stato un sistema scolastico che garantisca l'effettivo pluralismo e proprio al fine di garantire la libertà dell'istituzione e della gestione degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, facendo venir meno il sostanziale monopolio pubblico dell'istruzione nasce il terzo comma dell'art. 33 Cost.



Art. 34 -

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Statuendo che "la scuola é aperta a tutti", e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che é la comunità scolastica. L'art. 2 poi, si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini.



Art. 38 -

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Ancora una volta viene ribadito il concetto che la scuola è aperta a tutti evidenziando questa volta non già gli svantaggiati socialmente ma fisicamente.



Legge 1859 del 1962 : SCUOLA MEDIA UNICA.

Il principio costituzionale dell'obbligatorietà e della gratuità dell'istruzione impartita almeno per 8 anni (ovvero dal 6° al 14° anno d'età) trova la sua attuazione in questa legge che istituisce la scuola media unica che istituisce appunto che l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media che ha durata di 3 anni ed è scuola secondaria di I grado



LA SCUOLA MATERNA STATALE

La Legge 444 del 1968 istituisce la Scuola materna statale che accoglie bambini da 3 ai 6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. Con questa legge vi è per la prima volta una sensibilizzazione alle problematiche educative degli alunni portatori di handicap, prevedendo delle sezioni speciali per bambini dai 3 ai 6 anni, affetti da disturbi cognitivi e/o comportamentali



LEGGE n. 477 del 1973: Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del '68. I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 (n° 416-417-418-419-420) che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche che riguardano:



- Istituzione e riordinamento di organi collegiale della Scuola per ogni ordine e grado
- Stato giuridico del personale della scuola
- Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
- Sperimentazione e ricerca educazione, aggiornamento culturale
- Stato giuridico del personale non insegnante.

I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l'organizzazione ed il funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.



L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI

Con la LEGGE 444/1968 la Scuola Materna Statale avvia il processo di integrazione per gli alunni portatori di handicap. Vi sono poi successive leggi quali quella del LEGGE 118/1971 con le quali si avvia la graduale eliminazione delle classi differenziali, con limitazione ai casi di gravi deficienze cognitive o gravi menomazioni fisiche, che rendono impossibile l'apprendimento o l'inserimento nelle classi normali.

Con la LEGGE 517/1977 il principio dell'uguaglianza (Art. 3 della Costituzione) trova riscontro concreto nell'ambito scolastico in quanto sancisce che ...per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli alunni handicappati. Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno).

Si rompe così l'impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire l'apertura delle classi e la collegialità dell'insegnamento.



la **LEGGE QUADRO SULL'HANDICAP n. 104/92** affronta la problematica dell'handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni, concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili.

In particolare l'art.13 garantisce il diritto all'istruzione delle persone diversamente abili in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni universitarie attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con i servizi socio-assistenziali, culturali e ricreativi.



LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Con la Legge n. 148 del '90 si attua la RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA

ELEMENTARE : la scuola elementare concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto e
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e
culturali, si propone dunque di gettare le basi per lo
sviluppo della personalità del bambino
promuovendone l'alfabetizzazione culturale.

Ai fini della continuità del processo educativo, viene
introdotto l'insegnamento di una lingua straniera e
numeroso forme di raccordo pedagogico, curricolare ed
organizzativo con la scuola materna e media.



LA PERSONALITA' GIURIDICA

A seguito delle numerose disfunzioni del sistema scolastico si è atteso il riconoscimento della personalità giuridica delle scuole di ogni ordine e grado.

La personalità giuridica porta con sé l'autonomia amministrativa e di bilancio garantendo una più trasparente situazione economico-finanziaria e una maggiore responsabilità contabile..

L'Art. 4 della L. 537/93 sancisce dunque che tutte le scuole hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo, ed è il governo che viene emanata i decreti legislativi che :

Determinino i tempi dell'attuazione dell'autonomia scolastica,

le Modalità dell'autonomia didattica e le forme di attuazione dell'Autonomia organizzativa e amministrativa.



IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA

Lo scopo del testo unico è quello di raccogliere ed ordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione. Esso è emanato dal Governo con la legge delega 121 del 91 poi con la legge 126 del 93. È bene ricordare che il Testo Unico non esaurisce in se la disciplina in materia scolastica, vi sono infatti altre fonti che completano il quadro normativo scolastico, quali:

DPR 10/4/87 n. 207: disposizioni contrattuali, normative del pubblico impiego.

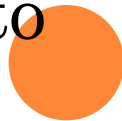
DPR 10/1/57 n. 3; D.Lgs 3/2/93 n. 29 e succ. modifiche;
D. Lgs. 30/3/01 n.165: disciplina del pubblico impiego, applicazione anche per il personale docente.



LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Si colloca in un contesto di progressiva sensibilizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di usufruire di prestazioni efficienti ai cittadini: infatti con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 la Pubblica Amministrazione adotta la Carta dei Servizi Pubblici come codice di autoregolamentazione allo scopo di garantire ai cittadini il godimento dei diritti.

Anche la scuola italiana adotta la Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7/5/93) punto di partenza del processo normativo che ha portato all'autonomia scolastica.



La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d'identità della scuola, un documento informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve risultare trasparente e conoscibile).

È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del servizio scolastico sono definiti “utenti”, l'istruzione non è vista più come un valore concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire.



Con la carta dei servizi ogni scuola si impegna ad un servizio + orientato allo studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi standard di qualità quali:

- uguale possibilità di accesso e fruizione dei servizi scolastici, con maggiore impegno nei confronti di alunni in particolari situazioni;
- imparzialità e regolarità dei servizi scolastici;
- partecipazione alle scelte scolastiche;
- efficienza e trasparenza delle decisioni di politica educativa;
- aggiornamento didattico dei docenti.



LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

- L.425/97: riforma dell'esame di maturità.
L'esame consta di 3 prove scritte di cui una multidisciplinari e l'esame orale. Il rendimento è calcolato in centesimi, viene introdotto il credito scolastico, attribuito a ciascuno studente dal consiglio di classe (max 20 punti).



LEGGE 30/2000 (RIFORMA DE MAURO – BERLINGUER)

- Si introduce la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione del percorso educativo degli alunni adottando una scansione scolastica articolata in 2 cicli (scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli.
- Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a partire dalla riforma gentile, la legge 30/200 ha previsto lo snellimento del corso di studi primario articolato in 7 anni (dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come percorso a se stante e accorrandola invece alla scuola elementare come un unico corso.



LEGGE 30/2000 (RIFORMA DE MAURO – BERLINGUER)

- L'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico e l'obbligo formativo
- L'innalzamento dell'obbligo scolastico oltre gli 8 anni previsti dalla costituzione era da tempo un obiettivo prioritario della politica scolastica in risposta anche all'esigenza di uniformare il nostro ordinamento a quello vigente negli altri paesi europei



LEGGE 30/2000 (RIFORMA DE MAURO – BERLINGUER)

- La legge n 9 del 1999 ha disposto dunque l'innalzamento dell'obbligo scolastico dagli 8 ai 10 anni .
- La legge 144 del 1999 ha disciplinato che a decorrere dall'anno 1999-2000 , l'obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del 18 anno di età. Tale obbligo può essere assolto sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato.
- L'obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

- Il Ministero della Pubblica istruzione è stato istituito nel 1847 da Carlo Alberto e per un breve periodo è stato denominato Ministero dell'Educazione Nazionale in quanto oltre alle competenze dell'istruzione pubblica aveva anche competenze della cultura altra quali accademie, belle arti ecc. fino a quando poi tali attività sono state trasferite al ministero per i beni culturali e ambientali.
- A seguito Della delega contenuta nella legge Bassanini (legge 59 /1997) il Ministero della Pubblica Istruzione perde la sua originaria fisionomia a seguito dell'accorpamento con il ministero dell'università e della ricerca scientifica diventando così il MIUR. Successivamente con la legge 300/1999 il MIUR diventa MURST nel quale confluiscono la ricerca scientifica e tecnologica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

Le funzioni del MIUR :

- - Funzioni in materia di istruzione e di ricerca
- - Funzioni conferite alle regioni ed enti locali
- - Autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca.

Aree funzionali del MIUR:

- - Istruzione non universitaria
- - Istruzione universitaria , ricerca scientifica e tecnologica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

Il Ministero inoltre si articola in Dipartimenti il cui numero non può essere superiore a 3:

- Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione.
- Dipartimento per l'Istruzione che svolge funzione nell'organizzazione generale dell'istruzione, ordinamenti, curricula e programmi scolastici ecc.; riconoscimento dei titoli di studio all'estero ecc.
- Dipartimento per l'università, ricerca e tecnologia che si occupa di istruzione universitaria e tutto ciò che riguarda l'università la ricerca e scienza.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

Il Ministro

- E' a capo del Miur, ma non è a capo dell'amministrazione, vi è infatti un dirigente amministrativo (di 9° grado) che controlla l'operato del Ministro.
- Dal Ministro dipendono tutti gli uffici, sia centrali che periferici, che esplicano la loro attività istituzionale in materia d'istruzione.
- Il Ministro non lavora da solo, ma è affiancato da un vicesegretario di Stato, e si avvale del lavoro dei sottosegretari (almeno 2 per il comparto dell'istruzione scolastica e uno per l'università e la ricerca) che lavorano su delega del Ministro.
- Il Ministro può anche avvalersi di uffici di staff, che svolgono attività di supporto al lavoro ministeriale e di raccordo con l'amministrazione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

Al Ministro spettano (ex art. 3 D.Lgs 29/93) :

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativi
- individuare le risorse umane, strutture materiali ed economico- finanziarie da destinare alle differenti finalità e comunicarle poi all'apparato dirigenziale e le singole amministrazioni periferiche dovranno rendere attuabili le decisioni del Ministero.
- provvedere alle nomine e alle designazioni che saranno poi rese effettive a seguito della scelta dettate dai parametri sopraelencati



L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

A partire dal 1997 con il “pacchetto Bassanini”, è stata data una nuova organizzazione al sistema formativo nazionale che risente delle impostazioni introdotte sia a livello nazionale che locale

- Per la scuola, tutto ciò ha comportato una riorganizzazione di tutto il comparto amministrativo periferico del Ministero dell'Istruzione. I due principali organi periferici del Ministero sono le Sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali e i Provveditorati agli Studi.



LE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE, REGIONALI ED INTERREGIONALI

- Sono dette anche “Uffici scolastici regionali”, sono preposte allo svolgimento dei compiti relativi alle procedure concorsuali per il personale docente, per il personale della scuola in senso ampio, per il personale amministrativo (ATA) e, in particolare, per il personale dell’amministrazione scolastica periferica. Organo cardine dell’amministrazione periferica, si occupano poi di organizzare i calendari scolastici per la regione di riferimento.
- Gli “Uffici scolastici interregionali” hanno le medesime competenze ma si riferiscono a specifiche aree geografiche, fungono da ponte di dialogo tra le varie regioni onde evitare grandi disparità normative tra una regione e l’altra.



I PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Occorre fare una distinzione di competenze tra l'Ufficio del Provveditorato e il Provveditore.

- I Provveditorati sono istituiti in ogni capoluogo di provincia.
- L'ufficio del Provveditore è un organo periferico “complesso”, non organico, in quanto comprende entità e competenze estremamente differenziate. È la rappresentazione istituzionale del territorio, rappresenta tutte le manifestazioni culturali, sociali e demografiche della provincia di riferimento. Ha inoltre attribuzioni in merito all'istruzione materna, elementare e secondaria.
- Il Provveditore è un funzionario amministrativo con qualifica di dirigente, nominato ai vertici ministeriali di concetto con il sovrintendente scolastico regionale.



I PROVVEDITORI AGLI STUDI

Dal Provveditore dipendono gli insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria, ma anche i direttori didattici e gli ispettori tecnici periferici (che affiancano 64/65 ispettori didattici che operano a livello nazionale). A seguito del decentramento amministrativo, sono state ampliate le sue competenze, tra i nuovi compiti del provveditore figurano:

- la vigilanza sull'applicazione delle leggi e regolamenti negli istituti statali e non statali sul territorio provinciale;
- la promozione e il coordinamento di iniziative finalizzate alla completa efficienza degli studi.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

LE RAGIONI

Gli impegni al cambiamento assunti in campagna elettorale;
la distanza tra gli sforzi e i risultati:

- il costo per studente della scuola italiana è più alto del 15% rispetto alla media europea;
- un diploma di scuola secondaria posseduto dal 40% della popolazione adulta contro il 61% della Francia e l'84% della Germania;
- le dispersioni e le inefficienze che allontanano l'istruzione dal mondo del lavoro;
- i rischi di marginalizzazione connessi a un debole sistema educativo, formativo e di ricerca.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

LE FINALITÀ

- favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana;
- consolidare il sistema scolastico articolato in scuole statali e paritarie;
- rispettare le scelte educative della famiglia;
- potenziare l'autonomia scolastica;
- garantire la pari dignità di istruzione e formazione professionale;
- definire le norme dell'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni della formazione professionale;
- rafforzare un sistema nazionale di valutazione.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

Nel dicembre 2001 un ampio documento (“Una scuola per crescere”) rende pubbliche le conclusioni.

Questo Rapporto finale viene presentato agli “Stati Generali”. Anche nella nuova ipotesi il percorso si riduce di un anno, così come aveva già previsto la legge 30/2000. Muta però il rapporto tra obbligo di istruzione e obbligo formativo.

Infatti, nel Documento l’obbligo di istruzione di dieci anni della legge 9/2000 si trasforma in un “diritto/dovere dei cittadini ad acquisire una Qualifica garantita nei suoi standard qualitativi dalla Repubblica in almeno 12 anni di istruzione/formazione o, comunque, entro il 18° anno”.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

La scuola dell'infanzia restava identica a quella delineata dalla legge 30/2000. Significative si presentavano invece le correzioni della “scuola di base”.

Veniva ipotizzata una articolazione unitaria della scuola dai sei ai quattordici anni. Il piano degli studi prevedeva quattro cicli biennali tra loro collegati.

Il modello richiamato nel Documento era in sostanza quello degli attuali “istituti comprensivi”.

Le valutazioni andavano previste non più anno per anno, bensì secondo scansioni biennali.

Un significato particolare acquistava in tal senso la valutazione del sesto anno che - abolito l'esame di quinta elementare - veniva a collegare la scuola primaria con quella media.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

Per la scuola secondaria, il Documento prevedeva una riforma radicale rispetto non solo al Riordino berlingueriano, ma anche all'ordinamento degli studi superiori oggi ancora vigente.

La proposta avanzata era infatti quella di giungere a un sistema contraddistinto da due canali paralleli di natura pedagogica, di identità curricolare e di fisionomia istituzionale ben definita: il primo di istruzione e il secondo di formazione.

Anche nella nuova ipotesi il percorso si riduceva di un anno: per entrambi i canali si ipotizzava una scansione quadriennale.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002, art. 22.
Comma 7)

Riformando le precedenti disposizioni, la Commissione dell'esame finale di Stato è composta - per le scuole statali e paritarie - da tutti membri interni, e cioè dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato.

Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti a una Commissione composta da docenti interni in numero pari a quello dei membri esterni individuati tra i docenti delle classi finali delle scuole statali o paritarie alle quali sono state abbinate le classi finali delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate.

È previsto un Presidente non più per ogni Commissione, bensì per ogni sede di esame.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

Il cammino della “legge delega” Il ministro Moratti, chiusa la consultazione culminata negli Stati Generali, presentava l’11 gennaio 2002 il proprio progetto di riforma ordinamentale. Esso aveva la forma di un Disegno di legge che si atteneva ai principi generali e non poteva recepire tutte le suggestioni pedagogiche e operative avanzate nel Documento del Gruppo di lavoro.

Il Disegno di legge non superava il vaglio del Consiglio dei Ministri a seguito di una serie di riserve e di distinguo d’ordine finanziario, politico e pedagogico (risorse economiche, rapporti con le Regioni e questione dell’anticipo delle iscrizioni alla scuola materna e a quella primaria). Il Ministro ha allora ripresentato il progetto sotto forma di “Legge delega”.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

È iniziato così il dibattito parlamentare, prima nelle Commissioni e nell'Aula del Senato, poi in quelle della Camera dei Deputati. La “delega” non ha subito - pur nel corso di una discussione durata oltre un anno – modifiche sostanziali. A seguito della sua approvazione, la parola è passata ai Decreti e dei Regolamenti attuativi con cui l'Esecutivo è chiamato a concretare i principi ispiratori della Legge 28 marzo 2003, n. 53.



LA RIFORMA DI SISTEMA NELLA XIV LEGISLATURA

MINISTRO LETIZIA MORATTI (2001)

ARTICOLO 2 - Sistema educativo di istruzione e formazione

1 - I decreti legislativi definiscono il sistema educativo di istruzione e formazione, osservando i seguenti principi e criteri:

- a) apprendimento in tutto l'arco della vita; pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
- b) formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione; sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale e alla civiltà europea;



LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 – LEGGE MORATTI

ARTICOLO 2 - Sistema educativo di istruzione e formazione

- c) diritto per tutti all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; il diritto si realizza nel sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale secondo livelli essenziali definiti nazionalmente;
- d) il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, nel primo ciclo della scuola primaria e della secondaria di primo grado, nel secondo ciclo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- e) la scuola dell'infanzia è di durata triennale. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità;



LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 – LEGGE MORATTI

ARTICOLO 2 - Sistema educativo di istruzione e formazione

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di 1° grado della durata di 3 anni. La scuola primaria è articolata in un primo anno e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare e assicura orientamento e raccordo con il secondo ciclo. È previsto che alla scuola primaria possono iscriversi anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato;



LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 – LEGGE MORATTI

ARTICOLO 2 - Sistema educativo di istruzione e formazione

g) il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si svolge in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;



LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 – LEGGE MORATTI

ARTICOLO 2 - Sistema educativo di istruzione e formazione

h) ferma restando la competenza regionale, il sistema di formazione e istruzione professionale realizza percorsi e profili ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di diverso livello, validi sul territorio nazionale; i titoli e le qualifiche di durata almeno quadriennale costituiscono condizione per l'accesso all'IFTS e consentono di sostenere l'esame di Stato dopo la frequenza di un corso annuale. Resta la possibilità di sostenere l'esame di Stato come privatista;



LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 – LEGGE MORATTI

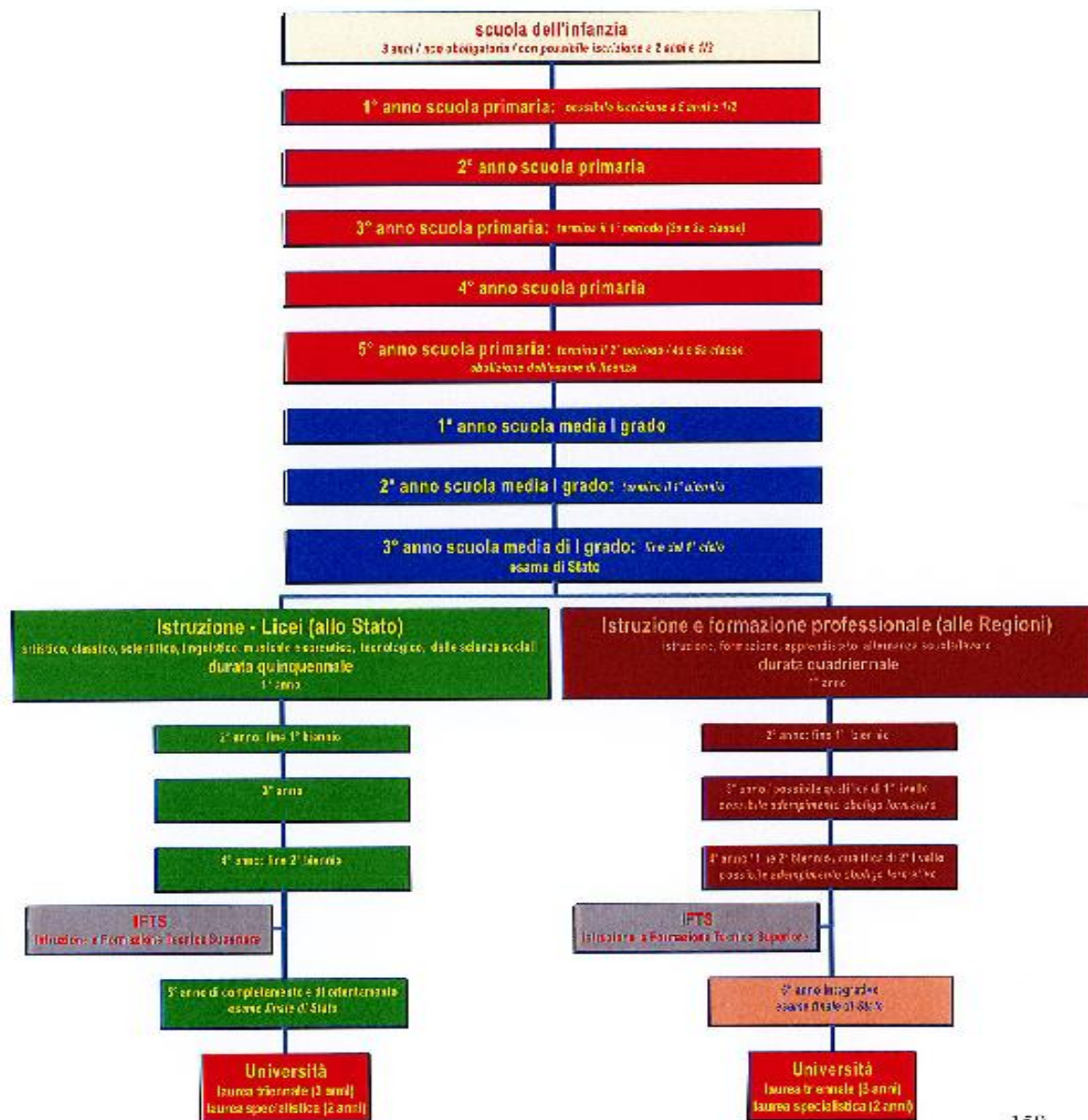
ARTICOLO 4 - Alternanza scuola-lavoro 1 –

Fermo restando l'art. 18 della legge 196/97, il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi un apposito decreto legislativo per consentire, dopo il quindicesimo anno di età, di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro. Questi i principi e i criteri:

- a) svolgere la formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di studio e di lavoro su responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, attraverso convenzioni con imprese o enti disponibili;
- b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione dei percorsi, compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;
- c) indicare le modalità di certificazione, del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi; 2 - i compiti svolti dagli insegnanti impegnati in tale settore sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità.



Schema della L. 53/2003



A LIVELLO DI NORMATIVA NAZIONALE

- 1977: Legge n. 517 ...
 - introduce la programmazione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado
 - sostituisce la valutazione decimale con quella aggettivale
 - inserisce nelle classi normali gli alunni disabili
 - chiede alla scuola di non selezionare, ma di promuovere lo sviluppo integrale della persona
- 1999: Regolamento dell' Autonomia (D.P.R. 275)
- 2003: Legge n. 53
- 2004: D.Lgs n. 59
- 2010: Regolamenti n. 87, 88 e 89 per il Secondo ciclo (che sostituiscono i programmi ministeriali), di cui ai DPR del 15 marzo 2010
- 2012: Indicazioni nazionali per il Primo ciclo (che sostituiscono i programmi ministeriali), aggiornate nel 2017
- 2012: Direttiva sui BES (Bisogni Educativi Speciali). Con tali termini si intendono esattamente: alunni con disabilità; alunni con disturbi del linguaggio, con DSA; con ADHD, con FIL, con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale
- 2012: C. M. n. 48 Esame di Stato conclusivo del PRIMO CICLO di istruzione. Istruzioni a carattere permanente. Per gli Esami di Stato SECONDO CICLO escono annualmente note esplicative



A LIVELLO DI NORMATIVA NAZIONALE

- 2013: C.M. n.8 sui BES
2013 : Nota 1551/2013 su Piano Annuale per l’Inclusività
2014: Nota 4233 per la “Trasmissione delle linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri”.
2015: Legge 107 (La buona scuola) riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione sia per gli studenti sia per i docenti. Novità per ...
Studenti 1° ciclo: dal nuovo sistema integrato d’istruzione 0/6 anni alle nuove disposizioni per gli esami conclusivi del 1° ciclo e per le prove Invalsi
Studenti 2° ciclo: dall’alternanza scuola-lavoro alla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, al nuovo esame di maturità (a partire dal 2019)
Docenti: dal nuovo approccio alla formazione e allo sviluppo professionale dei docenti, al nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti, alla ridefinizione del ruolo degli insegnanti di sostegno ai nuovi indicatori dell’inclusività del sistema scolastico
2017: Decreti attuativi della Legge 107 e i Decreti ministeriali 740 e 741 sulla valutazione, riassunti per il primo ciclo nella C.M. 1865/17
- Attenzione, poi, alle circolari e alle ordinanze ministeriali sugli esami che, annualmente, il MIUR emana per dare precise indicazioni alle istituzioni scolastiche!



A LIVELLO DI NORMATIVA SPECIFICA SUI DSA (DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO)

- Dal 2010: Legge n. 170 e seguente normativa specifica ...
 - 2011: Decreto n. 5669 con allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, uno “strumento” che ogni insegnante dovrebbe conoscere bene.
 - 2012: Accordo su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento” sancito in Conferenza Stato Regioni
 - 2013: Decreto interministeriale per l'emanazione delle “Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”
 - 2014: Accordo Stato Regioni su “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico.”



RIFORMA GELMINI -

- Con il termine riforma Gelmini si identificano tutti i provvedimenti scolastici voluti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Mariastella Gelmini, iniziati ufficialmente con la legge 133/2008 e proseguiti con legge 169/2008, il cui scopo principale è quello di riformare il sistema scolastico italiano. La riforma è entrata in atto il 1° settembre 2009 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado bisognerà aspettare fino al 1° settembre 2010.
- Le novità principali riguardano l'introduzione di due nuovi licei (scienze umane e musicale e coreutico) e l'ampliamento del liceo artistico. Gli indirizzi e le sperimentazioni vengono ridotte da più di 750 a 20 per riportare chiarezza, mentre gli istituti tecnici vengono a loro volta riformati per soddisfare le attuali esigenze del mondo del lavoro. L'insegnamento della lingua inglese viene reso obbligatorio per tutto il quinquennio, e l'insegnamento delle materie scientifiche viene potenziato.



RIFORMA GELMINI -

- Legge 133/2008

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),[4] in seguito legge 6 agosto 2008, n. 133[4]', è un atto normativo adottato il 25 giugno 2008 sotto il Governo Berlusconi IV. Riguarda principalmente la finanza pubblica, ma sono presenti anche alcuni provvedimenti per il mondo universitario ed accademico.

- Legge 169/2008

Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università),[4] in seguito legge 30 ottobre 2008, n. 169[4] è un atto normativo adottato il 30 ottobre 2008 che contiene una serie di modifiche inerenti al sistema della pubblica istruzione italiano. Questo decreto, tuttavia, riguardò essenzialmente le scuole primarie (ex elementari) e secondarie (ex medie e superiori): le principali novità in materia di istruzione universitaria erano contenute nella finanziaria triennale (legge 133/2008) e nel successivo decreto sulle università.



RIFORMA GELMINI -

AREE DI INTERVENTO

○ INTERVENTI TRASVERSALI

Questi interventi vanno ad applicarsi alla scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi). Le ore scolastiche di 50 minuti ritorneranno ad essere ore effettive di 60 minuti. Reintrodotta lo studio dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie (entrambi i gradi), tramite la materia Cittadinanza e Costituzione. I libri di testo adottabili sono solo quelli per cui l'editore si impegnava a non pubblicare nuove edizioni prima di 5 anni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e 6 anni per la scuola secondaria di secondo grado, salvo dispense integrative che si rendessero necessarie per l'ampliamento della materia oggetto di studio.

○ SCUOLA DELL'INFANZIA

Viene data alle famiglia la possibilità di anticipare l'iscrizione dei propri figli a 2 anni e mezzo.



RIFORMA GELMINI -

AREE DI INTERVENTO

○ SCUOLA PRIMARIA

Reintroduzione della figura del maestro unico, che a partire dall'anno scolastico 2009/2010 sostituirà nelle prime classi della primaria di primo grado i tre docenti per due classi precedentemente previsti per il modulo. A causa della razionalizzazione della spesa della legge 133/2008, si stabilì che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola". Introduzione della valutazione numerica decimale nella scuola primaria, accompagnata da un giudizio sul livello di maturazione raggiunto.

○ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Reintroduzione della valutazione numerica decimale nella scuola secondaria di primo grado. Laddove desiderato, le famiglie potrebbero optare per un aumento di due ore settimanali per l'apprendimento di una lingua straniera: sarà possibile aumentare le ore settimanali di inglese (passando da 3 a 5) oppure utilizzare queste ore per corsi di italiano per studenti stranieri.



RIFORMA GELMINI -

AREE DI INTERVENTO

○ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

La riforma sarà attivata per l'anno scolastico 2010-2011, ed entrerà in pieno regime per l'anno scolastico 2013. Il voto in condotta nelle scuole secondarie, mai abolito in precedenza, torna a fare media per concorrere a definire il giudizio finale dell'alunno in sede di promozione. Qualora uno studente non raggiungesse i sei decimi, non potrà essere ammesso alla sezione successiva o al ciclo successivo. Gli indirizzi (sperimentali e non) di licei ed istituti tecnici passeranno da più di 750 a 20. L'insegnamento della lingua e letteratura inglese diventerà obbligatorio per tutto il quinquennio, in ogni istituto superiore. L'insegnamento delle materie scientifiche verrà anch'esso potenziato in tutte le scuole.

○ RIORDINO DEI LICEI

I licei nati dalla conversione degli istituti magistrali (liceo socio-psico-pedagogico, scienze sociali e scienze della formazione) sono stati assimilati dal nuovo liceo delle scienze umane. Si studieranno due lingue straniere più il latino, e sarà presente anche un indirizzo economico-sociale. Gli indirizzi del liceo artistico sono stati invece rivisitati per trattare anche l'arte multimediale e scenografica. I licei musicali e quelli coreutici sono stati unificati nel liceo musicale e coreutico, che presenta due indirizzi, uno musicale e uno coreutico. Nei due nuovi licei si studieranno due lingue straniere.



RIFORMA GELMINI -

AREE DI INTERVENTO

○ RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI

Con il riordino degli istituti si passa da 10 settori e 39 indirizzi a due settori e 11 indirizzi. Le ore scolastiche passano da 36 (da 50 minuti) a 32 (da un'ora effettiva). Le ore di laboratorio sono aumentate, con 264 ore nel biennio e con 891 ore nel triennio. L'insegnamento della lingua inglese e delle scienze integrate (biologia, fisica, chimica) è stato invece intensificato. L'impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno le materie dell'indirizzo scelto. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove disponibili. Il mondo scolastico e quello lavorativo sono messi in stretto contatto, offrendo la possibilità agli studenti di fare stage o tirocini, per introdurli al mondo del lavoro.

○ RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Gli istituti professionali erano suddivisi in 5 settori con 27 indirizzi, mentre con la riforma vengono suddivisi in due macrosettori con 6 indirizzi. Come per gli istituti tecnici le ore verranno ridotte a 32 per settimana. Rispetto agli istituti tecnici avranno però più autonomia, dal 25% al primo anno fino al 40% in quinta. Il quinquennio sarà strutturato in due bienni e un quinto anno singolo. Saranno disponibili più ore di laboratorio e stage esterni.



RIFORMA GELMINI -

AREE DI INTERVENTO

- UNIVERSITA'

La laurea in scienze della formazione primaria diventa abilitante all'insegnamento. Vengono introdotti nuovi criteri di accesso alle scuole di specializzazione di medicina.

- SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per la SSIS e il COBASLID venne introdotto un criterio di reinserimento in graduatoria.

- DOCENTI E PROFESSORI

A partire dal 2011 i docenti migliori potranno ricevere un bonus come premio produttività.

